

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Divisione II

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO l'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 250/1999 che prevede che i comuni, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi, devono chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per la Sicurezza Stradale, indicando nella domanda gli estremi di omologazione dell'impianto nonché gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione dell'impianto stesso ai sensi dell'articolo 3 "Rilevazione ed utilizzazione dei dati", dell'articolo 5 "Modalità di esercizio dell'impianto" e dell'articolo 6 "Utilizzazione dei dati per altre finalità";

VISTA la nota prot. n. 46365 del 14 ottobre 2020 (acquisita al prot. n. 7452 del 14 ottobre 2020) e la nota prot. n. 53074 del 20 novembre (acquisita al prot. n. 8434 del 20 novembre 2020), con le quali il Comune di Chioggia ha richiesto l'autorizzazione (ex art. 1 del D.P.R. n. 250/99) all'installazione e l'esercizio di sette impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato del centro storico, denominate "ZTL1 Centro storico – Ovest", "ZTL2 Centro storico – Nord Est", "ZTL3 Centro storico – Sud Est" e "ZTL4 Centro storico – Corso", rispettivamente in corrispondenza dei varchi di Fondamenta Canal Lombardo, corso del Popolo (ZTL1), Fondamenta San Domenico nord, (ZTL2), Fondamenta San Domenico sud (ZTL3) e Campo Marconi, Calle Duomo e Isola dell'Unione (ZTL4), con impianti costituiti dal sistema denominato "SART_SMART", della società Sismic Sistemi srl., di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 359 del 29 ottobre 2019, senza l'attivazione della funzione del rilevamento e sanzionamento dei motoveicoli e dei ciclomotori per i varchi relativi alle "ZTL2", "ZTL3" e "ZTL4";

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

SI AUTORIZZA

Il Comune di Chioggia all'installazione e l'esercizio di sette impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato del centro storico, denominate "ZTL1 Centro storico – Ovest", "ZTL2 Centro storico – Nord Est", "ZTL3 Centro storico – Sud Est" e "ZTL4 Centro storico – Corso", rispettivamente in corrispondenza dei varchi di Fondamenta Canal Lombardo, corso del Popolo (ZTL1), Fondamenta San Domenico nord, (ZTL2), Fondamenta San Domenico sud (ZTL3) e Campo Marconi, Calle Duomo e Isola dell'Unione (ZTL4), con impianti costituiti dal sistema denominato "SART_SMART", della società Sismic Sistemi srl., di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 359 del 29 ottobre 2019, senza l'attivazione della funzione del rilevamento e sanzionamento dei motoveicoli e dei ciclomotori per i varchi relativi alle "ZTL2", "ZTL3" e "ZTL4".

L'autorizzazione è concessa a condizione che la delimitazione del perimetro, l'esplicitazione del periodo e/o dei giorni di vigenza e della/e fascia/e oraria/e del divieto e la regolamentazione in cui sono definite le tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati all'ingresso nella zona a traffico limitato, in coerenza con le specifiche tecniche degli impianti da installare, siano coerenti con gli atti amministrativi

emanati da codesto Comune e con la relativa segnaletica installata, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e delle sotto citate Linee Guida.

L'esercizio degli impianti è autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione e nel decreto di autorizzazione, che fanno parte integrante della presente autorizzazione e che si intendono qui integralmente riportati.

Inoltre, viene raccomandata particolare attenzione nell'installazione della segnaletica verticale e nel tracciamento della segnaletica orizzontale connessa all'installazione degli impianti, al fine di assicurare un'adeguata percettibilità degli impianti stessi, in considerazione non solo del loro valore economico, ma anche e soprattutto dei possibili effetti sulla regolarità della circolazione e sulla sicurezza stradale; pertanto viene raccomandato che tali impianti siano collocati su supporti stabili ed in posizione possibilmente protetta da urti. Viene inoltre prescritto di utilizzare sia un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi consentiti, dovendo essere garantita almeno una via di fuga, sia la segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni, deroghe ed eccezioni.

Analogamente si prescrive di individuare, in accordo con le rappresentanze delle persone con disabilità, misure finalizzate ad agevolare la loro mobilità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Viene inoltre prescritto il rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.

In tale fase, contestualmente all'attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione, i varchi di accesso saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente ai varchi.

Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Chioggia, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ing. Giovanni Lanati

Il Direttore della Divisione II: Dott. Ing. Silverio Antoniazzi

GIOVANNI LANATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29.11.2020 13:32:58 UTC